



LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

CRITERIO DEL MINOR PREZZO¹

Prot. 865 del 15.01.2018

Spett.le Operatore economico
Via PEC

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 32 del 12 gennaio 2018 si rende noto che questa società intende consultare operatori economici per valutare offerte atte all'esecuzione del servizio oggetto della presente lettera di invito e che, a tale fine,

HA INDETTO

1

una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) per l'esecuzione del servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero fanghi biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili, locazione cassoni spurgo e pulizia.

CPV: 90513600-2/3/4/5
CIG: 7348517COE

DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale della stazione appaltante, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto della stazione appaltante medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

¹ Il criterio del minor prezzo è consentito solo per servizi e forniture non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 95, comma 3, lett. a), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato o ancora per servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016.

1. STAZIONE APPALTANTE:

Stazione appaltante:

A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, tel. +39 085 41781, fax +39 085 4156113, email segreteria.vicedirettore@aca.pescara.it, Pec aca.direzionetecnica@pec.it, sito web www.aca.pescara.it

Responsabile del Procedimento:

Ing. Lorenzo Livello – tel. 085.4178226 – email livello.dt@aca.pescara.it

2. OGGETTO:

Servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero fanghi biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili, locazione cassoni spurgo e pulizia con particolare riferimento ai seguenti codici CER 190805 palabili, 190805 pompabili, 190801 vaglio, 190802 rifiuti dall'eliminazione della sabbia, 200304 fanghi di serbatoi settici.

3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA:

L'importo dell'appalto ammonta ad €419.900,00 (Euro quattrocentodiciannovemilanovecento/00) di cui € 2.000,00 (Euro duemila/00) per oneri sulla sicurezza, il tutto al netto di Iva.

L'affidamento ha durata di mesi due..

4. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA' DI SOPRALLUOGO:

Si rinvia all'elenco delle località indicate negli allegati A1 (Depuratori) e A2 (Imhoff).

2

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
- c) iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali per la categoria 4;

Requisiti di capacità economica e finanziaria ²

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

- a) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.

Requisiti di capacità tecnica e professionale ³

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:

- a) Disponibilità di impianti di recupero (cod. R3 per fanghi palabili CER 190805 – cod. R5 per sabbie CER 190802) e/o smaltimento (cod. D8 o D9 per rifiuti liquidi aventi CER 190805 e 200304 – cod. D10 D9 per rifiuti solidi aventi CER 190805 palabili – 190801-190802) autorizzati per il conferimento di ogni tipologia di rifiuto oggetto della presente procedura secondo le quantità di cui all'allegato B. Tale disponibilità dovrà essere resa e dimostrata autocertificazione dalla quale risulti l'impegno dello stesso (impianto di smaltimento/recupero) nei confronti del concorrente e della stazione appaltante ad accettare i rifiuti oggetto della gara in caso di aggiudicazione indicando anche le tipologie di rifiuto.
- b) avere a disposizione (proprietà o leasing)
- n. 4 autotreni con rimorchio allestiti con cassoni scarrabili con capacità non inferiore a mc 25;
 - n. 2 autospurgo canal-jet allestiti con cisterna della capacità minima di mc 10 oltre ai relativi rimorchi da minimo mc 12 cadauno;
 - n° 1 autospurgo canal-jet a trazione 4x4 dotato di cisterna non superiore a mc. 2 per interventi su fosse imhoff con strade difficilmente accessibili;
 - n. 1 polipo o benna mordente montato su gru idonea alla movimentazione e al caricamento di fango/sabbie/vaglio con lunghezza braccio fino a mt. 6;
 - n.1 polipo o benna mordente montato su gru idonea alla movimentazione e al caricamento di fango/sabbie/vaglio con lunghezza braccio non inferiore mt. 20 ;
 - n.1 escavatore cingolato girevole con peso compreso tra q.li 20 e 40 per pulizia letti di essiccamento;
 - n.1 escavatore cingolato girevole con peso compreso tra q.li 150 e 200 per pulizia letti di essiccamento;
 - n.1 minipala gommata per ripristino dei letti di essiccamento
 - n. 50 cassoni scarrabili a tenuta stagna conformi alle norme CE con capacità cadauno non inferiore a 15 mc, dotati di idonea copertura per evitare l'immissione all'interno degli stessi di qualsiasi liquido o solido estraneo al contenuto raccolto (copertura mobile o manuale) di cui n. 30 da posizionare presso gli impianti indicati nell'allegato C.

3

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e 92-94 del d.P.R. 207/10.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

² I requisiti di capacità economico e finanziaria qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta in volta, ai sensi dell'art. 83 comma 4 e all. XVII parte I D.Lgs.50/2016.

³ I requisiti di capacità tecnica e professionale qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta in volta, ai sensi dell'art. 83 comma 6 e all. XVII parte II D.Lgs.50/2016.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- 2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorparabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 5) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ~~può~~ deve recedere dal contratto.
- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 17) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 18) Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19) Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, nel dettaglio⁴:

- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
 - 1) **i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
 - 2) **i requisiti di capacità economica e finanziaria** devono essere posseduti e comprovati da ciascun componente del raggruppamento nella seguente misura: mandataria almeno il 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, nella misura minima rispettivamente del 10%;
 - 3) **i requisiti di capacità tecnica e professionale** devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 D.Lgs.50/2016).

⁴ Art. 83, comma 8 D.Lgs. 50/2016: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) =====omissis=====
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto⁵.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016⁶.

Subappalto⁷

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.⁸

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Oltre quanto sopra, il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 11⁹.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

⁵ Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

⁶ L'avvalimento non è ammesso per l'ipotesi di cui all'art. 89, comma 11 del codice. A questo proposito, vedasi il decreto attuativo dell'art.89, comma 11, cioè il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016".

⁷ La massima percentuale subappaltabile, è stata fissata, dall'art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016, nella percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice.

⁸ Salvo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

⁹ Art. 105 comma 6 D.Lgs.50/2016 "... Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80".

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi quantitativi

secondo i criteri di cui all'allegato B.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi e formazione della graduatoria

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato in base alla valutazione della proposta economica. La proposta, comunque inferiore alla cifra posta a base di gara, che presenterà il prezzo più basso sarà quella per la quale sarà proposta l'aggiudicazione.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti e non sarà restituita.

L'Autorità di gare, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà prima in graduatoria.

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **30.01.2018 (termine perentorio)**, direttamente all'Ufficio Protocollo a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: A.C.A. S.p.A. in House Providing, Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 CAP 65125, Pescara, Italia.

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax, la pec e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO MOVIMENTAZIONE, RITIRO, CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO FANGHI BIOLOGICI CIG (INDICARE).

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.45 ed i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. La stazione appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

9. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA:

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. Busta B: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- (nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):***
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro 8.398,00 (euro ottomilatrecentonovantotto/00), pari al 2%¹⁰ *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* dell'importo a base d'asta, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7.
- c) *(Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* documentazione: attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario
- d) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e *(se si desidera inserire)*, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- f) =====omissis=====
- g) PASS-OE¹¹ rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e

10 La cifra deve essere pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

11 Art. 81, comma 1 del Codice: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici". Inoltre, vedi comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016 "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass", è stato indicato che "In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell'art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCPass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute". A questo proposito, si fa presente che la deliberazione nr. 157 indica l'utilizzo dell'AVCPASS come obbligatorio per i soli appalti superiori a 40.000 euro lasciandone la facoltà alla stazione appaltante per gli appalti inferiori ad euro 40.000.

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 35,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara ¹²;
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B – "OFFERTA ECONOMICA":

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO B) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Autorità di gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei servizi, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come da allegato B1 (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)¹³. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse¹⁴, di uno dei seguenti metodi:

- a) ¹⁵ media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) ¹⁶ media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra

¹² Sulla cifra da richiedere all'operatore economico, vedere specifica deliberazione ANAC vigente (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) che contiene l'esatta indicazione della cifra e dei criteri per la riscossione della somma o l'indicazione che la stessa non deve essere richiesta se la gara è inferiore ad una determinata cifra.

¹³ Art. 95, comma 10: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".

¹⁴ Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016: "Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell'art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse".

¹⁵ Per una corretta gestione del metodo estratto, vedere il Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016, che ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

¹⁶ Vd. Nota n. 20.

dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

- c) ¹⁷ media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento;
- d) ¹⁸ media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) ¹⁹ media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016 sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla *terza* cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque²⁰.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all' all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

La parte che segue viene prodotta ai sensi delle Linee Guida ANAC nr. 3 (per la parte recepita con regolamento interno alla stazione appaltante), valutare con attenzione quanto ivi indicato: Si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in ragione dell'eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo ritenesse, lo stesso dovrà (oppure) potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Codice o di commissione nominata ad hoc²¹.

17 Vd. Nota n. 20.

18 Vd. Nota n. 20.

19 Vd. Nota n. 20.

20 Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016: "...è opportuno prevedere, sempre nella documentazione di gara, che i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano svolti fino a una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque".

21 **Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016:** "Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art.31 comma 9 del codice oppure di commissione nominata ad hoc".

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**Garanzia provvisoria****(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto della lettera di invito)**

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% ²² dell'importo posto a base d'asta *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ²³).*

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

²² Vd. nota n. 15.

²³ L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre la garanzia:

d) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.²⁴

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario²⁵.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva²⁶ (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.²⁷

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

24 Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

25 Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8 del Codice).

26 Art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016: *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione"*.

27 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. NB: E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016).

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13

11. OPERAZIONI DI GARA:

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della stazione appaltante sita in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, alle ore **09.00** del giorno **31.01.2018**.

In quella sede, le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo (già "prezzo più basso")²⁸.

In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, l'Autorità che presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato come offerta l'importo globale più basso.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

²⁸ Come rilevato dall'ANAC, **Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017** (e precedentemente riportato nel Documento di consultazione Linee Guida relative a "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamenti di appalti e concessioni) e come dal Consiglio di Stato (Parere 14/9/2016, n. 1919 – Commissione Speciale), "il controllo della documentazione amministrativa non è di competenza della commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs.50/16, ma è di competenza del RUP o di un seggio di gara istituito ad hoc o, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate". Questa regola è naturalmente stata creata per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma dà ancora più forza ai regolamenti degli Enti che abbiano appunto previsto che, in caso di minor prezzo, non venga nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del Codice (nulla però vieta di farlo), ma la documentazione amministrativa e gli altri documenti di gara possano essere aperti dal RUP. Ai sensi delle Linee Guida nr. 3, tale attività può essere svolta anche da un apposito seggio di gara nominato ad hoc o, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato. Resta naturalmente l'obbligo, ai sensi dell'art.29 del Codice, una volta valutata la documentazione amministrativa, di predisporre un atto di ammissione/esclusione dell'offerente dalla procedura di affidamento; a tal proposito, si vedano le schede del prodotto L1301 "Atti a corollario di una procedura di gara", seguiti al sottotitolo "Pubblicazioni ai sensi dell'art.29 del Codice".

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguimento della gara informale.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa".

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 30.01.2018, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per la stazione appaltante.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa

valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11. PAGAMENTI:

Non sono previsti pagamenti anticipati

12. CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs.50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81²⁹.

13. FORMA DEL CONTRATTO:

Scrittura privata autenticata a spese dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

15. STIPULA DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Ai sensi del comma 10 dell'art.32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

²⁹ Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/2016: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.*

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 7 della presente lettera di invito e dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.³⁰
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Soccorso istruttorio

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio³¹ di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16

17. INFORMATIVA PRIVACY:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti - sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dalla stazione appaltante esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è A.C.A. S.p.A. in House Providing; responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo – sez. di Pescara.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Note:

³⁰ Nb: ai sensi dell'art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97.

³¹ In merito ai criteri interpretativi sul soccorso istruttorio, vd. Determinazione ANAC 1/2015, si consideri però che tale determinazione va riconsiderata e valutata prendendo atto delle modifiche normative del soccorso istruttorio dal 2015 ad oggi. Di interesse anche: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 92 del 16 gennaio 2017.

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è reperibile nel sito del Profilo di committente: www.aca.pescara.it (dopo la scadenza della presentazione delle offerte).

1. Lettera di invito;
2. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell'art.85 e delle Linee Guida approvate con atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE, il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7)³²;
3. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
4. Modello offerta economica (All. B e B1);
5. Modello dichiarazione di avalimento (All. 4);
6. Modello dichiarazione di avalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
7. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (All. 6);
8. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati (All. 7).

I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, vanno posti all'interno della busta A) "documentazione amministrativa".

Il modello All. B e B1 va posto all'interno della busta B) "offerta economica".

La stazione appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito www.aca.pescara.it - Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. BARTOLOMEO DI GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

³² Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Molti autori ritengono che il DGUE sia già obbligatorio, tuttavia tale obbligo, pur effettivamente indicato nelle suddette Linee Guida, non sembra trovare riscontro né nell'art. 85 del Codice che afferma che le stazioni appaltanti "accettano il DGUE" né nella assenza di forza normativa di Linee Guida ministeriali. Ciò non toglie che possa essere opportuno, gradualmente, sostituire i modelli predisposti dalla stazione appaltante, con il modello DGUE, naturalmente nelle sole parti che il detto modello DGUE copre con la sua struttura. A questo proposito, si ricorda che l'articolo 85 del codice stabilisce che: le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

Il file DGUE editabile è reperibile qui: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>